

Allegato A)

“Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2 par. 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.

1. Finalità

Le presenti disposizioni applicative sono emanate in attuazione dell’art.2 par. 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n.5 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) e sostituiscono le precedenti disposizioni di cui alle DDGR n.61/2015, n.70/2016 e n. 804/2018.

2. Criteri, modalità e orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi

1.A norma dell’art.2,par.3 lettera a) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire i criteri, le modalità e gli orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

2.La cerca e la raccolta dei tartufi non può essere effettuate senza l'abilitazione di cui all'articolo 12 della l.r.n.5/2013 e in mancanza del versamento della tassa di cui all’art.13 della medesima legge.

3.La cerca e la raccolta dei tartufi può essere effettuata solo con l'ausilio del cane ed ogni cercatore autorizzato all'attività di cerca e raccolta può condurre al massimo due cani.

4.Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

5.Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.

6.Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

7.E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati nonché la lavorazione andante del suolo tartufigeno in ogni periodo dell'anno.

8.La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e/o conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla l.r. n. 5/2013 e nel rispetto di quanto riportato nel successivo paragrafo 2.1.

9.In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentito il parere dei Centri sperimentali di tartuficoltura della regione Marche, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti nella tabella allegata alla l.r. n. 5/2013 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi né posticipate le chiusure.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per conoscenza dovrà essere data informazione all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura.

2.1 Calendario della cerca e raccolta dei tartufi

1.La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dal 1° ottobre al 15 gennaio: *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: *Tuber brumale var. moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1°ottobre al 31 dicembre: *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre: *Tuber aestivum var. uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 1°gennaio al 15 marzo: *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre: *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dal 1° ottobre al 31 gennaio: *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

2.2 Orario di cerca e raccolta dei tartufi

1.La cerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.

2.La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita all'interno dei seguenti mesi e orari:

gennaio	dalle ore 6.00 alle ore 18.00	luglio	dalle ore 4.30 alle ore 21.00
febbraio	dalle ore 6.00 alle ore 18.30	agosto	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00	settembre	cerca e raccolta non consentite
aprile	dalle ore 5.00 alle ore 19.30	ottobre	dalle ore 5.30 alle ore 18.30
maggio	cerca e raccolta non consentite	novembre	dalle ore 5.30 alle ore 17.30
giugno	dalle ore 4.30 alle ore 21.00	dicembre	dalle ore 6.00 alle ore 17.30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi

1.A norma dell'art.2,par.3 lettera b) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca dell'abilitazione, dell'autorizzazione e della concessione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

2.L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti. L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità.

3.L'abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

4.Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dagli enti competenti per territorio a seguito dell'esito positivo dell'esame di idoneità. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del raccogliitore di tartufo ed è predisposto secondo il modello standard approvato dall'ufficio della Giunta regionale competente in materia.

5.Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista. Il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell'importo stabilito dalla Regione; tale versamento ha validità per l'anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

6.Il pagamento dell'importo di cui al precedente comma 5 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta dei tartufi.

7.L'età minima per ottenere l'abilitazione è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono solamente assistere alle fasi di cerca e di raccolta accompagnati da persona abilitata.

8.La durata della validità del tesserino è di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio nel caso di tesserini rilasciati ai sensi della vigente l.r. n.5/2013.

3.1 Domanda di rilascio e di rinnovo del tesserino di abilitazione

1. Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dagli enti competenti per territorio a seguito dell'esito positivo dell'esame di idoneità. I residenti nella regione Marche per partecipare all'esame di idoneità devono presentare agli enti competenti per territorio, specifica domanda di ammissione (modulo reperibile sul sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>).

2.L'ufficio della Giunta regionale competente in materia provvede, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'approvazione della modulistica, delle procedure e dell'elenco delle domande oggetto della prova di idoneità.

3.Sono esentati dall'esame di idoneità i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti a titolo di affitto, comodato o usufrutto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Sono esentati inoltre dall'esame di idoneità coloro che sono già muniti di abilitazione in corso di validità rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

5. Coloro che hanno superato l'esame di idoneità devono richiedere il tesserino di abilitazione entro il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del superamento dell'esame finale. Trascorso tale periodo sono tenuti a superare di nuovo l'esame.

6. La richiesta di rinnovo del tesserino di abilitazione rilasciato ai sensi della l.r. n.5/2013 avviene dietro istanza dell'interessato e il tesserino di idoneità viene rinnovato, senza la necessità di sostenere di nuovo l'esame, per pari durata di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio. (modulo reperibile sul sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>).

Commissione d'esame

1. Per l'esame di idoneità è nominata una commissione d'esame su base provinciale con atto del dirigente dell'ufficio decentrato agricoltura competente per territorio ed è costituita da:

- a) da un funzionario designato dall'ufficio decentrato agricoltura con funzione di presidente;
- b) da un funzionario tecnico esperto designato dall'Unione montana territorialmente competente;
- c) da due esperti in materia anche scelti tra le associazioni di raccoglitori e tartuficoltori, qualora presenti, aventi sede nel territorio regionale e più rappresentative a livello provinciale in termini di numero di associati.

Per garantire la funzionalità della commissione può essere prevista la presenza di personale amministrativo.

2. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

3. Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

4. Gli uffici decentrati agricoltura della regione Marche provvedono alla predisposizione del calendario degli esami, a seguito delle richieste regolarmente pervenute ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

5. Le commissioni provinciali d'esame sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Attività di monitoraggio

Le Unioni montane e le strutture decentrate agricoltura trasmettono all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, l'elenco aggiornato dei tesserati residenti. L'elenco, in formato foglio di calcolo deve contenere i seguenti dati:

- cognome, nome del tesserato e codice fiscale;
- indirizzo completo (Comune, Cap, via/piazza/corso/viale, numero civico, eventuale frazione o località);
- data dell'esame che ne ha accertato l'idoneità;
- numero del tesserino rilasciato;
- data del rilascio;
- data di scadenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.2 Domanda di rilascio del duplicato

1. La richiesta di rilascio del duplicato, in caso di deterioramento o smarrimento, del tesserino di idoneità, avviene previa richiesta scritta dell'interessato all'ente territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente ed accertata la regolarità della posizione del titolare nei confronti della tassa di concessione regionale annuale. Non è prevista la ripetizione dell'esame di idoneità. (modulo reperibile sul sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>)

2. Il tesserino di idoneità viene rilasciato per la medesima durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del rilascio dello stesso.

3. Sul tesserino di idoneità dovrà essere indicata la dicitura "DUPLICATO".

3.3 Sospensione e revoca dell'abilitazione

1. Per i casi di sospensione e revoca si applica direttamente l'art.20 comma 5 della l.r. n. 5/2013.

Quanto previsto al presente paragrafo fino all'implementazione del SIAR (Sistema Informativo Agricoltura Regionale, <https://siar.regione.marche.it>) a supporto dello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di foreste e forestazione e per la gestione dei tesserini di idoneità alla raccolta dei tartufi.

4. Cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali regionali

1. L'art.14 della l.r.n.5/2013 norma le modalità per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e a norma dell'art.2 par.3 lettera b) della stessa legge è necessario stabilire le modalità di rilascio delle concessioni.

2. La concessione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti per territorio.

3. La durata della concessione deve rispettare il calendario regionale di cerca e raccolta dei tartufi e non può essere superiore ad un anno.

4. Nel caso di aree del demanio forestale ricomprese nel territorio di due o più enti competenti, la concessione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente dell'area.

5. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta delle specie presenti nel proprio territorio, gli enti competenti stabiliscono il numero massimo delle concessioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

6. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni (rif.to Del.amm.va n. 114/2009 Piano Forestale regionale) Sulla base di quanto previsto al par. n. 10 (Indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale) della delibera amm.va n. 114/2009 di adozione del Piano Forestale Regionale, al punto 3. "Concessioni per la ricerca e raccolta prodotti secondari del bosco e del sottobosco" viene elencata la modalità di rilascio delle concessioni per la ricerca e raccolta prodotti secondari del bosco e del sottobosco "Concessioni di ricerca e raccolta tartufi" rimandando all'adozione di apposito regolamento da parte delle Comunità Montane (ora Unioni Montane) le modalità e i criteri per il

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rilascio delle concessione per la ricerca e raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco e del sottobosco, nonché i relativi limiti tariffari.

Sulla base di quanto sopra previsto gli enti competenti per territorio (Unioni montane) dovranno adottare, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, apposito regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla cerca e raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale.

7. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo "Albidum pico" o "tartufo bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane", tenuto conto delle specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo nell'area considerata, è prevista la sola comunicazione di intenzione di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12,13 e all'allegato A della l.r.n.5/2013.

8.Sono esclusi dal rilascio delle concessioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate.

5. Criteri e modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva

1. A norma dell'art.2, par.3 lettera c) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie.

2.Le tartufaie controllate e coltivate come definite all'articolo 16 par.3 e 4 della l.r. n. 5/2013 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente paragrafo.

3.L'ente competente per territorio rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata nelle stesse.

4. Le attestazioni di cui al precedente comma hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate, dalla data di rilascio dell'attestazione. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata.

5. La superficie massima della tartufaia controllata oggetto di riconoscimento non può superare i 6 (sei) ettari, elevabili a 25 (venticinque) ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, superfici massime riconducibili ad aree accorpate e non confinanti ad altre tartufaie controllate.

6. Le tartufaie coltivate e controllate riconosciute prima dell'entrata in vigore della l.r.n.5/2013 così come previsto dall'art. 16 comma 4 bis della stessa legge debbono essere rinnovate pena la revoca del provvedimento di riconoscimento.

7.L'ente territorialmente competente entro 180 (centoottanta) giorni dal presente atto procede alla revisione e aggiornamento delle tartufaie coltivate e controllate riconosciute prima dell'entrata in vigore della l.r.n.5/2013.

8.Il mancato avvio del procedimento di rinnovo da parte del conduttore/dei conduttori entro la scadenza del termine sopra indicato, porta alla revoca dell'attestazione con relativo obbligo di rimozione delle tabelle.

9.I termini di validità dei rinnovi delle attestazioni sono quelli stabiliti dalla l.r. n.5/2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10. Gli enti competenti, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

5.1 Domanda di riconoscimento e di rinnovo

1. La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata all'ente territorialmente competente, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

2. Con successivo atto dell'ufficio competente della Giunta regionale verrà approvata la modulistica. Il modello di domanda di riconoscimento e di rinnovo e la documentazione da allegare sarà reperibile sul sito: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>.

5.2 Attestazione di riconoscimento

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate è rilasciato dall'ente competente per territorio a seguito di sopralluogo e del rilascio del parere favorevole della competente commissione tecnica di cui al successivo paragrafo.

2. Per il rinnovo del riconoscimento delle tartufaie controllate/coltivate non è previsto il parere della competente commissione tecnica come per quelle riconosciute prima dell'entrata in vigore della l.r.n.5/2013.

3. L'ente territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, la verifica della documentazione presentata e la rispondenza della stessa alla normativa vigente. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta l'ente competente comunica al richiedente la decisione sull'istanza a seguito del parere tecnico rilasciato dalla commissione tecnica. In caso di approvazione l'ente competente autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi.

4. Su istanza dell'interessato, l'ente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato e approvato e dalle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata/coltivata.

5. Il provvedimento di riconoscimento prescrive l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e le pratiche colturali necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nelle linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate.

Entro la durata della scadenza dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata/coltivata è previsto un controllo su un campione del 5% di quelle riconosciute al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano di coltura.

6. L'eventuale perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente all'ente competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti nel piano di coltura.

8. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. In caso di mancato adempimento l'ente competente provvederà alla rimozione delle stesse a spese dell'interessato.

9. L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 20 della l.r.n.5/2013.

5.3 Commissione tecnica

1. Presso ogni ente competente è istituita apposita commissione tecnica composta da:

- a) un funzionario dell'ente competente con funzione di presidente;
- b) un funzionario tecnico dell'ufficio decentrato agricoltura della regione Marche;

La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

Per assicurare il regolare svolgimento per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

2. Gli enti competenti provvedono alla predisposizione del calendario dei sopralluoghi, a seguito delle richieste regolarmente pervenute ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

3. Le commissioni sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e istituzioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

4. La commissione di cui al precedente comma può essere istituita in forma associata, previo accordo tra gli enti. In tal caso ogni ente associato designa un proprio membro all'interno della commissione. La presidenza compete al membro dell'Ente capofila, che assicura altresì il servizio di segreteria.

5. Qualora se ne richieda la necessità la commissione si può avvalere del parere dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche.

6. Caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17

1. A norma dell'art.2, par.3 lettera d) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'art.17 della l.r.n.5/2013.

Gli aventi diritto, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle.

2. Le tabelle, di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere poste, su pali o sostegni morti ad almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il perimetro della tartufaia riconosciuta ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta di tartufi riservata", TARTUFAIA CONTROLLATA O COLTIVATA con l'aggiunta degli estremi dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 10.

Ciascuna tabella deve rispondere alle caratteristiche rappresentate nell'allegato 1a) al presente atto.

3. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori ai 4 metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Le tabelle apposte per la delimitazione di tartufaie controllate e coltivate riconosciute in base a norme precedenti alla l.r. n.5/2013 dovranno essere rimosse, qualora non si provveda ad avviare la procedura di rinnovo come riportato nel precedente paragrafo 5.

5. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della L. n.752/85 le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

7. Criteri e modalità per la produzione, controllo e la certificazione delle piante micorrizate

1. A norma dell'art.2, par.3 lettera e) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizate.

2. All'art.1 della l.r. n.5/2013 tra le finalità la regione Marche promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. Nello specifico per la particolare vocazione del territorio regionale alla produzione dei tartufi risulta determinante incentivare forme di miglioramento e incremento della produzione tartufigola con la messa a dimora di nuove piante micorrizate.

Sul mercato sono disponibili piante dichiarate e/o certificate come micorrizate con tartufo o "tartufigene" per la cui produzione al momento attuale non sono state definite norme nazionali uniformi per la produzione, il controllo e la certificazione ed esiste al tempo stesso una notevole variabilità nel processo di produzione, controllo e certificazione delle piante micorrizate.

3. Per quanto sopra risulta necessario che la regione Marche con proprio atto istituisca criteri e modalità per la produzione, il controllo e la certificazione delle piante micorrizate prevedendo l'approvazione di uno specifico disciplinare.

Considerando che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si è insediato il nuovo "Tavolo tecnico del settore tartufo" in data 05/08/2024 e tra i compiti e le funzioni ci sarà quello di aggiornare il Piano Nazionale della filiera del Tartufo nel quale è presente uno specifico capitolo dedicato alla produzione e certificazione delle piante micorrizate a livello nazionale, si rimanda ad un successivo atto della struttura della Giunta regionale competente in materia che recepirà le specifiche disposizioni relativamente al processo di produzione, di controllo dell'avvenuta micorrizzazione e di certificazione.

4. Le presenti disposizioni regolano in particolare:

- a) il ruolo e l'attività del Servizio Fitosanitario regionale;
- b) il ruolo e l'attività dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche.

7.1 Ruolo e attività del Servizio Fitosanitario regionale

1. Il Servizio Fitosanitario regionale appartiene organicamente all'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" AMAP ente pubblico non economico della Regione Marche. La denominazione corretta è Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle produzioni".

2. Tra le attività dell'agenzia Marche Agricoltura e Pesca (di seguito "AMAP") individuate dalla legge regionale 11/2022, vengono annoverate la gestione del servizio fitosanitario regionale, tra i cui

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

compiti c'è il controllo degli operatori professionali vivaisti, e quella del centro di tartuficoltura delle Marche, deputato alla certificazione delle stesse oltre che ad attività di sperimentazione e tutela del patrimonio tartufigeno regionale. L'articolo 7 della DGR 61/2015 oltre ad evidenziare la necessità di avviare un percorso trasparente di certificazione delle piante tartufigene commercializzate nel territorio regionale, individuava il Servizio Fitosanitario regionale quale soggetto deputato allo sviluppo ed all'applicazione dello stesso. Alla luce del ruolo multidisciplinare svolto da AMAP appare pertanto opportuna la formulazione di una proposta operativa che definisca le possibili attività dei singoli uffici nello sviluppo e nella successiva applicazione del suddetto percorso di certificazione.

3. Compete al Servizio Fitosanitario regionale:

- La redazione di un disciplinare di produzione delle piante micorrizzate certificate e di controllo della micorrizzazione;
- Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione delle piante micorrizzate certificate, a seguito di verifica dell'idoneità strutturale e procedurale delle imprese richiedenti;
- La periodica verifica del mantenimento dei requisiti di cui al precedente punto;
- Il controllo a campione dei lotti, da eseguirsi con metodi morfologici e/o molecolari ai fini del rilascio del cartellino di certificazione delle piante micorrizzate;
- Il rilascio all'uso del cartellino delle piante micorrizzate certificate, idonee alla commercializzazione dei lotti di piante tartufigene successivamente alla certificazione di micorrizzazione;
- Il controllo documentale dei registri di inoculo e di carico/scarico delle piante prodotte e commercializzate.

7.2 Ruolo e attività dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche

- Il supporto al Servizio Fitosanitario regionale nella redazione del disciplinare di produzione delle piante micorrizzate certificate e di controllo della micorrizzazione;
- La sperimentazione di tecniche innovative di produzione e/o inoculo di piante micorrizzate, nonché di protocolli di controlli morfologici e molecolari per la verifica del grado di micorrizzazione;
- Le attività in autocontrollo ai fini della valutazione del grado di micorrizzazione delle piante tartufigene, da effettuarsi con metodi morfologici e/o molecolari, in qualità di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art.2 della legge 752/85 ed in conformità a quanto previsto nel disciplinare di produzione e controllo. Tale attività sarà effettuata in favore dei vivai regionali gestiti da AMAP e dei soggetti privati che intendano farne richiesta;
- Il supporto al Servizio Fitosanitario regionale nei controlli eseguiti ai fini della certificazione.

7.3 Riconoscimento degli organismi per la certificazione

1. Gli organismi riconosciuti alla certificazione delle piante micorrizzate sono: a) il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche; b) Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino; c) laboratori specializzati delle Facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Questo in considerazione che l'art.2 della L.n. 752/85 prevede che l'esame per l'accertamento delle specie di tartufo può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1) della stessa e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore e del peridio eseguito dai suddetti centri.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Con l'approvazione del disciplinare di produzione, controllo e certificazione delle piante micorrizzate previsto dal precedente paragrafo 7, verranno definite anche le modalità per il controllo e per il riconoscimento delle micorrize.

3. In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

4. La struttura della Giunta regionale competente in materia provvederà ad approvare periodicamente l'elenco degli organismi e/o enti riconosciuti sulla base della competenza ed esperienza acquisita.

8. Linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate

1. A norma dell'art.2, par.3 lettera f) della l.r.n.5/2013 è necessario stabilire le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della citata legge.

8.1 Tartufaia controllata

1. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali possono essere previsti anche eventuali operazioni di incremento con piante micorrizzate o limitati interventi di ampliamento della superficie non superiori al 10 per cento di quella per la quale si chiede il riconoscimento a seconda della tipologia della tartufaia.

2. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili ad aree accorpate e non confinanti ad altre tartufaie controllate.

3. Prerequisiti necessari, affinché una tartufaia naturale possa diventare "tartufaia controllata" è che abbia le condizioni di idoneità vegetazionale (presenza di piante simbiotici) ed ecologica (habitat confacente alla specie di cui si desidera riservarsi la raccolta**), ed inoltre che sia evidente, fra la situazione ante e quella post, l'intervento di miglioramento effettuato.

*(**) nel caso, sporadico ma esistente, di siti in cui le tartufaie naturali producano più di una specie (bianco/ bianchetto, bianco /scorzone, nero pregiato/scorzone)*

4. Linee guida relative alle tecniche di coltivazione

All'interno del **progetto e del piano di coltura** previsto per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

- (a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento", che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
- (b) "l'incremento arboreo" della tartufaia naturale ottenuto mettendo a dimora altre piante micorrizzate certificate.

(a) Interventi cosiddetti "di miglioramento" - sono considerati interventi cosiddetti "di miglioramento le idonee pratiche colturali, come definite nei successivi commi ed inserite in un apposito progetto e piano di coltura fra le quali operare le scelte più opportune ed appropriate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli interventi di miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, devono eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.

Le idonee pratiche colturali in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia possono consistere in:

- i. decespugliamenti: eliminazione della vegetazione arbustiva, ritenuta invadente o presente in maniera eccedente (rovi, liane, vitalbe etc., ma anche arbusti di piante comari e/o simbiotici);
- ii. spollonamenti: sfoltimento del numero dei polloni sulle ceppaie particolarmente fitte;
- iii. diradamenti: eliminazione delle piante arboree ritenute in soprannumero, siano esse specie simbiotici o non simbiotici, al fine di modificare la composizione e la struttura del soprassuolo forestale per migliorare le condizioni ecologiche che favoriscano la fruttificazione del tartufo che si vuole "coltivare" secondo quanto previsto dalla DGR n.1732/2018 Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale”;
- iv. potature: delle piante simbiotici e/o non simbiotici, al fine di regolare l'accrescimento della chioma e di dosare l'ombreggiamento a terra in funzione delle esigenze specifiche della specie di tartufo che si vuole coltivare;
- v. sarchiatura (lavorazione superficiale del suolo) secondo quanto previsto dalla DGR n.1732/2018 “Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale”;
- vi. pacciamatura (copertura della superficie del suolo) ed irrigazione (distribuzione dell'acqua sulla tartufaia) sulla superficie della tartufaia al fine di limitare l'evapotraspirazione del suolo, mantenere un tenore di umidità confacente alla produzione del tartufo esistente;
- vii. ogni altro intervento agro-forestale ritenuto utile o necessario per il miglioramento dell'ambiente produttivo ma sempre rispettoso dell'ecosistema tartufigeno (regimazione delle acque, escavazioni modeste o riporti di terra, creazione di piccole scarpate, etc.);
- viii. drenaggio e governo delle acque superficiali; al fine di evitare ristagni idrici o l'innescio di
- ix. fenomeni erosivi;
- x. irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante sia novelle che produttive;
- xi. messa in opera terreni declivi di graticciate trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante
- xii. per evitare erosioni superficiali del terreno.

Gli interventi di miglioramento devono essere eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano di coltura ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

Gli interventi di cui sopra, da eseguire singoli o associati, necessariamente variabili nel tipo e nell'intensità a seconda della tipologia di tartufaia e delle condizioni ecologiche e forestali, devono perseguire e mantenere nel tempo la possibilità di produzione del tartufo.

(b) Interventi di “incremento arboreo” consistono nella messa a dimora, all'interno della tartufaia naturale o in sua prossimità, di piante tartufigene la cui micorrizzazione deve essere preventivamente certificata. Il numero e le specie sono valutati in base alla potenzialità della tartufaia, senza il suo danneggiamento e nel rispetto delle pratiche colturali e delle previsioni del piano di coltura.

L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di un congruo numero di idonee piante tartufigene. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbiote e la specie di tartufo sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufaia è effettuata dal richiedente all'interno del piano di coltura fatte salve eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti uffici.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per il *Tuber magnatum* l'incremento arboreo sarà valutato di volta in volta a seconda delle caratteristiche del sito.

8.2 Tartufoie coltivate

1. Per tartufoia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, mediante l'impianto di piante micorrizate, la cui micorrizzazione sia certificata da Istituto o ente riconosciuto/autorizzato, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a n.100 (cento) piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.

2. Linee guida relative alle tecniche di coltivazione:

a) Realizzazione dell'impianto.

a1). Scelta del sito, del tartufo e della pianta simbionte.

La scelta della specie di tartufo e di pianta da utilizzare deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche ecologiche del sito di impianto, in particolare analizzando l'ambiente, il clima, la vegetazione naturale esistente ed il suolo, mediante analisi fedeli e rappresentative.

a2). Sesto di impianto.

Il sesto di impianto deve essere adeguato alle caratteristiche del tartufo e della pianta simbionte, soprattutto in relazione alla maggiore o minore esigenza di illuminazione del tartufo ed in rapporto alla velocità di accrescimento delle piante simbionti; la densità iniziale d'impianto non può essere inferiore a n.100 (cento) piante ad ettaro.

b) Cure colturali

Per cure colturali ricorrenti si intendono tutte le pratiche agroforestali ritenute utili al raggiungimento della produzione dei tartufi e al suo successivo mantenimento secondo il previsto piano di coltura.

Sia pure variabili in relazione al tartufo ed al modello di coltivazione prescelto, le cure colturali sono costituite principalmente dalle operazioni riguardanti la gestione del suolo, della pianta e del pedoclima e di ogni altro fattore ritenuto importante per l'ottenimento dei tartufi.

c) Regimazione delle acque

Il ristagno idrico anche temporaneo deve essere contrastato con opportuni interventi di regimazione delle acque, soprattutto per il tartufo nero pregiato ed estivo.

Nelle aree soggette ad erosione anche superficiale e comunque sui versanti in forte pendenza le lavorazioni del suolo sono ammesse esclusivamente nelle aree di produzione (pianello, area bruciata etc.) con modalità atte a contenere il fenomeno.

Fenomeni di erosione anche superficiale devono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni del terreno.

d) Gestione del suolo

Nello specifico la gestione del suolo è bene attuarla in maniera differenziale fra la zona produttiva e la zona non produttiva, attraverso lavorazioni localizzate nell'area produttiva posta sotto la chioma, e limitandosi alla trinciatura delle erbe nell'interfila; la frequenza (in genere ogni 1 o 2 anni) ed il periodo per l'esecuzione di tali lavorazioni sarà stabilito in funzione della specie di tartufo, del suo ciclo biologico e delle caratteristiche del suolo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La gestione del pedoclima (il clima del suolo) avviene attraverso l'irrigazione e la pacciamatura (copertura del suolo). L'irrigazione, di soccorso, che va sempre correlata all'andamento pluviometrico stagionale, va condotta sulla tartufaia coltivata con la percezione dei differenti strati di suolo e con la conoscenza delle proprietà idriche del terreno, e serve e serve ad umettare il terreno in superficie per evitare il disseccamento (evapotraspirazione) degli strati sottostanti. Deve essere condotta valutando le differenti fasi del ciclo biologico del tartufo che si sta coltivando, e con differenti modalità in funzione della quantità di acqua disponibile e delle caratteristiche pedologiche del suolo.

La pacciamatura con film plastico che è sempre da sconsigliare per la provocazione di fenomeni di anaerobiosi nel suolo, se deteriorata, deve essere smaltita a norma di legge.

Su cotichi erbosi stabili l'infeltrimento deve essere contrastato con periodici interventi di arieggiatura.

Non sono ammesse pratiche e azioni che determinino un'eccessiva compattazione del suolo.

e) Gestione del soprassuolo

La gestione della pianta avviene attraverso le potature che servono sia ad eliminare eventuali malformazioni iniziali, ma soprattutto a ridurre la eccessiva vigoria di accrescimento della pianta (dovuta anche alle lavorazioni localizzate praticate); la potatura, il cui scopo è anche di mantenere in perenne rinnovamento l'albero, va praticata in maniera regolare e durante tutto l'anno (a secco in inverno, a verde in estate) modulandone l'intensità e la frequenza, per dosare perfettamente l'accrescimento apicale e laterale.

Sull'intera superficie della tartufaia devono essere effettuati interventi finalizzati al contenimento dello sviluppo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea spontanea e infestante con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.

Il pascolo non è consentito.

f) Aspetti fitosanitari

Il fusto e le radici principali delle piante devono essere preservate da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori. Allo scopo si possono utilizzare appositi cilindri di plastica (corrugati) da allocare al colletto della pianta.

Le piante morte andranno asportate.

Il ricorso a sistemi di lotta specifici deve essere limitato solo ai casi di forte infestazione di parassiti.

9. Criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufaie coltivate e controllate

1. Gli enti competenti, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento nell'anno precedente.

2. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:

1. i dati anagrafici del titolare;
2. la localizzazione (comune, foglio e particella catastale);
3. la superficie;
4. la tipologia della tartufaia: controllata, coltivata, singola, associativa, consortile;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. le specie di tartufo indicata;
6. gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
7. gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

I dati verranno assemblati e confluiranno in un elenco regionale delle tartufighe coltivate e controllate. Tale elenco viene trasmesso annualmente agli organi di controllo.

Quanto previsto al presente paragrafo fino all'implementazione del SIAR (Sistema Informativo Agricoltura Regionale, <https://siar.regione.marche.it>) a supporto dello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di foreste e forestazione e per la gestione relativamente alle tartufighe coltivate e controllate come previsto dalla DGR n.682/2023.

10. Criteri e modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della L.n. 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di cerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. La tassa è versata, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio.

10.1 Modalità di pagamento - Adesione al sistema di pagamenti elettronici PagoPA

1. Come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), dal 01/03/2021 è obbligatorio effettuare i pagamenti a favore della Regione Marche sul portale Mpay (Marche Payment).

2. È possibile scaricare il proprio avviso di pagamento o procedere direttamente al pagamento accedendo al seguente indirizzo:
<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi>.

Una volta effettuato il pagamento, accedendo nuovamente al Portale Tartufi sarà possibile scaricare la ricevuta.

3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della L.n. 752/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Sono inoltre esentati dal pagamento della tassa coloro i quali siano autorizzati dal competente ufficio regionale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r.n.5/2013 per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici, non possono imporre contributi aggiuntivi.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

10.2 Comunicazione dei dati di cui all'articolo 19

1. Come previsto dall'art. 19 comma 3 della l.r. n. 5/2013 le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

2. La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il modello scaricabile dal sito: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Modulistica>.

3. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al precedente comma è l'ufficio competente in materia di agricoltura della Giunta regionale.

11. Criteri e modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13

1. L'ente competente ad introitare la tassa di concessione regionale di cui all' art. 13 della l.r. n. 5/2013 e ss.mm.ii. è la regione Marche.

2. La regione Marche esegue il riparto del gettito della tassa, come previsto dal comma 4 della l.r. n. 5/2013, assegnando il 70 per cento alle Unioni montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 3 della l.r. n. 5/2013 e mantenendo il 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 5/2013. La quota del 30% destinata alla regione Marche potrà essere destinata anche per progetti di sperimentazione gestione e divulgazione inerenti la tartuficoltura individuando come soggetto attuatore l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP) in quanto ente pubblico non economico della regione Marche.

3. Il riparto degli introiti provenienti dal versamento della tassa di concessione regionale annuale viene effettuato nel seguente modo:

- il 70 per cento alle Unioni montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 3 della l.r. n. 5/2013, la suddivisione alle Unioni montane avverrà mediante un 25 per cento ripartito in parti uguali a tutte le Unioni montane e il restante 45 per cento in base al peso dei versamenti riconducibili all'Unione montana stessa per luogo di residenza del versante.
- il 30 rimanente per cento alla regione Marche per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 5/2013.

4. In base ai versamenti introitati si effettua il riparto con le seguenti scadenze infrannuali:

- un primo riparto entro il 15/9 di ogni anno sulla base del gettito versato entro il 30/4 di ogni anno.
- un secondo riparto sulla base dei versamenti effettivamente accertati in entrata ed iscritti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale entro il 31/10 dello stesso anno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.1 Adempimenti a carico delle Unioni montane

1. Le Unioni montane dovranno trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione inerente l'attività svolta e gli interventi effettuati secondo quanto previsto dall'art.3 della l.r. n. 5/2013".
2. In caso di trasmissione di quanto previsto al precedente punto:
 - entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data indicata, verrà effettuata una decurtazione pari al 10 % dell'importo spettante a valere sul riparto successivo;
 - entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data indicata, verrà effettuata una decurtazione pari al 20 % dell'importo spettante a valere sul riparto successivo;
 - oltre i 60 giorni, verrà decurtato l'intero importo spettante a valere sul riparto successivo.
3. Le somme oggetto di decurtazione di cui al punto precedente andranno ripartite in modo proporzionale alle Unioni montane in regola con il rispetto degli adempimenti di cui al punto 1 del presente paragrafo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1a) – Modello di tabella di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17

<p style="text-align: center;">REGIONE MARCHE</p> <p style="text-align: center;">TARTUFAIA CONTROLLATA o COLTIVATA</p> <p style="text-align: center;">RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA</p> <p style="text-align: center;">ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO N. ____ DEL __/__/20__</p> <p style="text-align: center;">RILASCIATO DA _____</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 Legge Regionale n. 05 del 11 aprile 2013</p> <p style="text-align: center;">Data cessazione validità _____</p>
